Assicurazione Incendio Rischi Ordinari

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.

AXA

"Incendio Rischi Ordinario" Data ultima edizione: settembre 2021
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2020), ammonta a € 947 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 406 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2020, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 167% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza INCENDIO RISCHI ORDINARI è una copertura incendio e rischi accessori caratterizzata da un insieme di garanzie base e da condizioni e garanzie speciali o complementari alcune sempre operanti, alcune operanti solo se espressamente richiamate in polizza, per assicurare rischi civili, agricoli, piccoli e medi rischi commerciali, piccole industrie e rischi vari.

La Società indennizza:

- i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
 - a) direttamente causati da:
 - incendio.
 - fulmine,
 - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi,
 - caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate;
 - b) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza;
 - c) direttamente causati da:
 - urto di veicoli, non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo esclusivo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza;
 - onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- II) i guasti alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- III) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con un limite di 100.000,00 euro, fermo quanto previsto dall'articolo "Limite massimo di indennizzo".

Garanzia Base INCENDIO



Garanzie

Opzionali

Che cosa è assicurato?

La copertura assicurativa incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione di Garanzie Opzionali tra le quali, segnaliamo:

- RICORSO TERZI (G33);
- FUMO (E10);
- EVENTI ATMOSFERICI (E13);
- ATTI DOLOSI (E16) ATTI DI TERRORISMO (E99);
- IMPLOSIONE (E17);
- ACQUA CONDOTTA RICERCA GUASTI (E22, E21 o E21B);
- ROVINA ASCENSORI (G41);
- ROTTURA LASTRE (G54);
- RISCHIO LOCATIVO (G35);
- MERCI IN REFRIGERAZIONE (G39, G40 o G40B);
- COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI (G15);
- FENOMENO ELETTRICO (G47, G50 e/o G50B);
- SOVRACCARICO NEVE (E25) GRANDINE (E27);
- GHIACCIO GELO (E38);
- TERREMOTO (E19);
- INONDAZIONE, ALLUVIONE (E18 o E18B);
- ALLAGAMENTO (E14 o E14B);
- INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE (G31)
- MAGGIORI SPESE (G61)
- PERDITA DELLE PIGIONI (G32);
- ONORARI DEI PERITI (G43).

Sono disponibili altre Garanzie Opzionali aggiuntive per far fronte ad esigenze particolari; nonché clausole incendio e rischi accessori specifiche (cioè realizzate su misura per il singolo contratto).



Che cosa NON è assicurato?

Che cosa non è assicurato

- I) Sono esclusi i danni:
 - causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
 - causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:
 - causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
 - causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata:
 - causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
 - di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- II) L'assicurazione non comprende, salvo quanto non espressamente derogato:
 - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, salvo se operante quanto previsto dalla definizione "Arredamento domestico";
 - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
 - schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici:
 - modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
 - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, salvo se operante quanto previsto dalla definizione "Arredamento domestico".

Si intendono comunque esclusi:

III) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.

Si precisa inoltre, che per la partita bestiame (se prevista), sono sempre esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (Condizioni Aggiuntiva "Esclusione Malattie trasmissibili").

Esclusioni Incendio



Ulteriori

Incendio

esclusioni

Garanzie Opzionali

Che cosa NON è assicurato?

Fermo restando quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni Incendio", valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche (se previste le relative Garanzie Opzionali).

RICORSO TERZI (G33)

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi", sono esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, collaboratori e fornitori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a):
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime gli l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a).



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Base Incendio			
Partita	Limite di indennizzo		
ARREDAMENTO DOMESTICO	Per la partita Arredamento domestico, se prevista in polizza, sono compresi: quadri, sculture, tappeti ed arazzi, con valore singolo non superiore a 30.000 euro nonché, per un valore complessivo di non oltre 6.000 euro: gioielli, oggetti di metallo prezioso e di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro.		
DERRATE/SCORTE	Per la partita Derrate/Scorte, se prevista in polizza, gli imballaggi combustibili sono compresi fino ad un limite di indennizzo di 10.000 euro.		
BESTIAME	Per la partita Bestiame, se prevista in polizza, sono compresi gli animali bovini non allevati in batteria, suini, equini, ovini, anche se all'aperto, purché sui fondi coltivati dall'Assicurato, sui pascoli compreso l'alpeggio con un limite del 10% della partita assicurata, e sulle strade che ivi conducono; sono compresi gli animali da cortile per un valore non superiore a 1.500 euro.		
CONTENUTO	 Per la partita Contenuto, se prevista in polizza, valgono i limiti previsti dalle singole definizioni. Per i rischi civili i beni previsti dalla definizione "Arredamento domestico" facenti parte dell'abitazione assicurata o dalla definizione di "Attrezzatura e arredamento" facenti parte del rischio civile assicurato; Per rischi agricoli i beni previsti dalle definizioni di "Attrezzatura e arredamento", "Derrate/scorte", facenti parte dell'azienda agricola assicurata; Per i rischi commerciali e per le piccole industrie i beni previsti dalle definizioni di "Attrezzatura e arredamento", "Macchinario", "Merci" e "Merci speciali" facenti parte dell'attività assicurata. 		
Garanzie	Limiti di Indennizzo		
Garanzia Base	Di norma sulle Garanzie Base Incendio non sono previste franchigie e limiti di indennizzo. Tuttavia trattandosi di un prodotto non standard franchigie e limiti di copertura sono definiti per singolo contratto caso per caso e specificatamente indicati in scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.		
Garanzie Opzionali Aggiuntive			
Garanzie Opzionali (se previste in polizza)	Limiti di Indennizzo		
RICORSO TERZI (G33)	Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso Ricorso Terzi.		
Altre GARANZIE OPZIONALI	Trattandosi di un prodotto non standard franchigie e limiti di copertura sono definiti per singolo contratto caso per caso e specificatamente indicati in scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.		



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA.

Il Contraente o l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Assistenza diretta/in convenzione - Società di salvataggio: AXA, in caso di sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.I – sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 – 21010 Cardano al Campo (VA);

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

BENPOWER - sede legale: Via Stiria, 36 - 33100 Udine (UD);

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Modalità di denuncia del Sinistro: Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini sopra indicati per la denuncia in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito www.axa.it ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni Corso Como 17, 20154 Milano.

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Cosa fare in caso di sinistro?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.

Obblighi dell'impresa assicuratrice

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per i sinistri Incendio, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti:

- dall'articolo: "Esclusioni", punto I, lettera c);
- dalla Garanzia Opzionale E16 "Atti dolosi", punto I), lettera d) qualora prevista in polizza.



Quando e come devo pagare?

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee).

Premio

Quando e come devo pagare?		
Premio	Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.	
	Trattamento fiscale dei premi - Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.	
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Nei contratti connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato pagato un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, AXA restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo che il cliente chieda di mantenere attiva la copertura assicurativa sino alla naturale scadenza contrattuale. Nel caso in cui la polizza sia abbinata ad un mutuo o altro finanziamento, è possibile recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. In tal caso è previsto il relativo rimborso del premio al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.	

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno. Nei contratti connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato pagato un premio unico, il contratto è stipulato la durata pluriennale indicata in polizza.	
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").	



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Incendio Rischi Ordinari è un prodotto monoramo che prevede una copertura base incendio e rischi accessori per assicurare rischi civili, agricoli, piccoli e medi rischi commerciali, piccole industrie e rischi vari.

Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinate, in base alla particolarità e specificità del rischio, alcune garanzie opzionali aggiuntive.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 25 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Se il contratto di assicurazione è stato stipulato in connessione con un finanziamento (es. mutuo, prestito con ipoteca su uno più Fabbricati assicurati) e prevede un vincolo a favore di un istituto di credito o di una finanziaria, si informa che le provvigioni riconosciute all'intermediario assicurativo relative all'assicurazione Incendio, ai sensi dell'Art. 39 comma 7 del Regolamento IVASS n. 41/2018, sono indicate sulla scheda di polizza (nella casella denominata importo riconosciuto all'intermediario).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per il servizio di intermediazione prestato, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: • modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità: • Mail: reclami@axa.it • PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it • Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.	
All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato - Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione (articolo "Procedura	
	per la valutazione del danno" delle Norme che regolano il sinistro), per controversie relative alla determinazione del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.	

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (standard);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!